

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**sui punti all'ordine del giorno relativi alla parte ordinaria e straordinaria
dell'Assemblea degli Azionisti del**

29 aprile 2026 – prima convocazione

30 aprile 2026 – seconda convocazione

ABC Company S.p.A. - Società Benefit

Via G.B. Pirelli, 30 – 20124 Milano

P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale € 7.608.702,68 i.v.

Tel: +39 02 454 74089 – www.abccompany.it

Mail: info@abccompany.it – PEC: info@pec.abccompany.it

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di ABC Company S.p.A. – Società Benefit (“**ABC**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento alla parte ordinaria e straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.30 presso la sede legale della Società in Milano in Via G.B. Pirelli 30 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2026, stesso luogo e stessa ora, per discutere in merito al seguente ordine del giorno.

In considerazione del fatto che la partecipazione all’assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (per ulteriori informazioni sul quale si rinvia al relativo avviso di convocazione), tenuto conto delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione (come comunicate lo scorso 30 marzo 2026) e in virtù delle previsioni di cui all’art. 18 dell’attuale statuto sociale di ABC secondo cui “*L’assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o, impedimento o su sua designazione, da un altro membro del consiglio di amministrazione designato dall’assemblea medesima*” il Consiglio di Amministrazione propone, al fine di semplificare la fase pre-assembleare, che l’assemblea sia presieduta dal consigliere Mattia Ravizza.

* * *

ORDINE DEL GIORNO

In Sede Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio: distribuzione di un dividendo – a valere sulle riserve di utili disponibili della Società – da eseguirsi nella forma del c.d. *scrip dividend*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca (per la parte non esercitata) dell’autorizzazione concessa dall’assemblea ordinaria del 29 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione e ampliamento del numero dei componenti da n. 7 a n. 9. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - a. Nomina di un nuovo amministratore in seguito alle dimissioni del Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Ruini;
 - b. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione da n. 7 a n. 9. componenti;
 - c. Nomina del Presidente;
 - d. Determinazione della durata e dei compensi.
5. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In Sede Straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2442 del Codice Civile, per

massimi nominali euro 4.783,94, mediante l'emissione di massime n. 478.394 azioni di categoria A, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalle riserve, a servizio della distribuzione di un dividendo da eseguirsi nella forma del c.d. *scrip dividend*, nonché aumento del capitale sociale a pagamento, per massimi nominali euro 2.391,97, oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime 239.197 azioni di categoria B al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le Azioni A e le Azioni B. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, previa revoca della delega conferita il 29 aprile 2025, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per la parte non esercitata. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica dell'articolo 30.1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

La presente relazione è depositata presso la sede legale della Società ed è altresì disponibile sul sito internet della Società www.abccompany.it nella sezione investor-relations/assemblee-documentazioni e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A..

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ABC vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2026. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile netto di Euro 3.305.673.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione messa a disposizione del pubblico insieme con il progetto di bilancio di esercizio, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società e sul sistema di stoccaggio autorizzato, nei termini previsti dalla vigente normativa.

In sede assembleare, sarà, altresì, illustrato – pur non essendo oggetto di approvazione assembleare – il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile netto pari a Euro 4.130.091.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; e*
- *preso atto delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;*
2. *di conferire mandato disgiuntamente ai consiglieri Stefano Taioli e Marco Ruini, con facoltà di sub-delega, per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto deliberato nonché ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”*

2. Destinazione del risultato di esercizio: distribuzione di un dividendo – a valere sulle riserve di utili disponibili della Società – da eseguirsi nella forma del c.d. *scrip dividend*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di ABC intende illustrarVi e sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario, a valere sulle riserve di utili disponibili della Società – per un controvalore complessivo pari a Euro 2.141.794,00, corrispondente a circa Euro 0,13 per ciascuna azione di categoria A o B della Società in circolazione alla data di redazione della presente relazione –, da eseguirsi nella forma del c.d. *scrip dividend*, nei termini e con le modalità di seguito illustrati (il “**Dividendo**”).

La proposta di procedere alla distribuzione del Dividendo da eseguirsi nella forma del c.d. *scrip dividend* – istituto consolidato nella prassi dei mercati internazionali – si colloca nel contesto della strategia della Società volta a rafforzare la propria capacità finanziaria, al fine di sostenere, in coerenza con il modello di *permanent capital* adottato dalla Società, lo sviluppo e l'esecuzione di nuove operazioni di investimento, la strutturazione di *club deal* e l'incentivazione – *in primis* – degli Azionisti alla partecipazione ai *club deal*, nonché la realizzazione di operazioni di aggregazione industriale, in linea con il modello di *business* della Società. L'implementazione di tale modalità distributiva, peraltro, consentirebbe di conciliare l'opportunità di remunerare gli Azionisti con la finalità di rafforzare la capacità finanziaria della Società.

Il Dividendo di cui si propone la distribuzione a favore degli Azionisti è composto da:

- (i) una porzione in denaro (il “**Dividendo in Denaro**”), per un importo complessivo al lordo delle ritenute di legge pari a Euro 1.000.000,00, che sarà distribuito a favore degli Azionisti in proporzione alle azioni della Società da ciascuno di essi detenute, in pagamento in data 15 luglio 2026, con data di stacco della cedola il 13 luglio 2026 e *record date* il 14 luglio 2026.

A scopo indicativo, si evidenzia che, sulla base del numero di azioni della Società in circolazione alla data di redazione della presente relazione, l'importo del Dividendo in Denaro spettante per ciascuna azione della Società è pari a Euro 0,060633.

Si precisa che l'importo del Dividendo in Denaro spettante per ciascuna azione della Società sarà determinato in via definitiva e sarà reso noto dalla Società al mercato almeno entro cinque giorni di borsa aperta antecedenti alla giornata contabile del 14 luglio 2026, tenuto conto del fatto che (i) il numero complessivo di azioni di categoria A e B della Società in circolazione alla data di redazione della presente relazione potrebbe subire variazioni in aumento per effetto della sottoscrizione di ulteriori *tranche* dell'aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, deliberato – in parziale esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025 – dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2025 e/o dell'esercizio dei *warrant* denominati “*Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2029*” emessi dalla Società nella prossima finestra di giugno 2026 e (ii) la presente proposta di distribuzione del Dividendo prevede la fissazione di un importo complessivo del monte dividendi in denaro; e

- (ii) una porzione in “natura” (il “**Dividendo in Natura**”), per un importo complessivo al lordo delle ritenute di legge pari a Euro 1.141.794,00 e articolata, a sua volta, nelle componenti specificate di seguito.

Il Dividendo in Natura si articola, a sua volta, nelle seguenti componenti:

- (i) l’assegnazione, a tutti gli Azionisti, di azioni di categoria A di nuova emissione (le “**Azioni A di Nuova Emissione**”), rivenienti da un aumento di capitale a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile (l’“**Aumento di Capitale Gratuito**”), la cui proposta di deliberazione sarà separatamente sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società (la “**Componente in Azioni del Dividendo in Natura**”). Ciascuna Azione A di Nuova Emissione avrà un c.d. valore normale, fiscalmente rilevante, secondo la normativa fiscale applicabile e un valore implicito pari a Euro 4,00, in linea con la valorizzazione attribuita alle azioni di categoria A della Società in occasione dell’aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, deliberato – in parziale esercizio della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025 – dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2025.

Le Azioni A di Nuova Emissione avranno godimento regolare e saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, segmento professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”), al pari delle azioni di categoria A della Società già in circolazione, nei termini e secondo le procedure applicabili.

Le Azioni A di Nuova Emissione saranno assegnate agli Azionisti nella misura di n. 1 Azione A di Nuova Emissione ogni n. 58 azioni di categoria A o di categoria B della Società di titolarità degli Azionisti, in ipotesi di un numero di azioni in circolazione alla *record date* pari al numero di azioni in circolazione alla data della presente relazione. Si precisa che l’importo del Dividendo in Natura spettante per ciascuna azione della Società, e dunque il rapporto di assegnazione (il “**Rapporto di Assegnazione Azioni**”) sarà determinato in via definitiva e sarà reso noto dalla Società al mercato almeno entro cinque giorni di borsa aperta antecedenti alla giornata contabile del 14 luglio 2026, tenuto conto del fatto che (i) il numero complessivo di azioni di categoria A e B della Società in circolazione alla data di redazione della presente relazione potrebbe subire variazioni in aumento per effetto della sottoscrizione di ulteriori *tranche* dell’aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, deliberato – in parziale esercizio della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025 – dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2025 e/o dall’esercizio dei *warrant* denominati “*Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2029*” emessi dalla Società nella prossima finestra di giugno 2026 e (ii) la presente proposta di distribuzione del Dividendo prevede la fissazione di un importo complessivo del monte dividendi in natura. A servizio dell’Aumento di Capitale Gratuito verrà utilizzata quota parte della “*Riserva Straordinaria*”, disponibile ai fini della imputazione a capitale connessa e conseguente all’emissione delle Azioni A di Nuova Emissione, nonché distribuibile ai fini del pagamento del Dividendo in Denaro; ovvero, in alternativa e nel caso in cui un Azionista abbia diritto a un ammontare in Euro del Dividendo in Natura pari ad almeno il valore nominale di n. 1 Obbligazione (come di seguito definita) (*i.e.*, Euro 1.000,00),

- (ii) sulla base di espressa dichiarazione in tal senso, come di seguito precisato, l’assegnazione di obbligazioni (le “**Obbligazioni**”) da emettersi in esecuzione del prestito obbligazionario convertibile denominato “*Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company – 3% 2026-*

2030, salvo *Operazione Rilevante*” (il “**POC**”), la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di ABC Company in data 17 dicembre 2025 (la “**Componente in Obbligazioni del Dividendo in Natura**”), in pagamento in data 29 luglio 2026, con data di stacco della cedola il 13 luglio 2026 e *record date* il 14 luglio 2026. Il rapporto di assegnazione delle Obbligazioni sulle azioni esistenti aventi diritto al Dividendo in Natura sarà determinato in via definitiva e sarà reso noto dalla Società al mercato almeno entro cinque giorni di borsa aperta antecedenti alla giornata contabile del 14 luglio 2026, tenuto conto del fatto che (i) il numero complessivo di azioni di categoria A e B della Società in circolazione alla data di redazione della presente relazione potrebbe subire variazioni in aumento per effetto della sottoscrizione di ulteriori *tranche* dell’aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, deliberato – in parziale esercizio della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025 – dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2025 e/o dall’esercizio dei *warrant* denominati “*Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2029*” emessi dalla Società nella prossima finestra di giugno 2026 e (ii) la presente proposta di distribuzione del Dividendo prevede la fissazione di un importo complessivo del monte dividendi in natura. In ipotesi di un numero di azioni in circolazione alla *record date* pari al numero di azioni in circolazione alla data della presente relazione, qualora tutti gli Azionisti optassero per l’emissione delle Obbligazioni, sarebbero emesse n. 1141 Obbligazioni, ovvero n. 1 Obbligazione ogni n. 14.500 Azioni di categoria A e B detenute.

Con riferimento alla Componente in Obbligazioni del Dividendo in Natura, si ricorda che:

- (a) il POC è costituito da massime n. 12.000 Obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, in taglio non frazionabile, per un valore nominale complessivo pari a Euro 12.000.000,00;
- (b) ciascuna Obbligazione attribuirà al relativo titolare il diritto di richiedere la conversione in Azioni A di Nuova Emissione, ai termini e alle condizioni disciplinati dal regolamento del POC, ivi accluso *sub Allegato A*. Il regolamento del POC prevede altresì che, al ricorrere di determinate condizioni e in relazione a specifiche operazioni di investimento individuate dalla Società, il rimborso delle Obbligazioni possa avvenire, in tutto o in parte, anche mediante rimborso in natura, attraverso l’attribuzione agli obbligazionisti di strumenti finanziari detenuti o acquisiti dalla Società nell’ambito di tali operazioni; e
- (c) la Società intende presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni su EGM,

come reso noto nel comunicato stampa diffuso in data 17 dicembre 2025 dalla Società e disponibile sul sito *internet* della Società www.abccompany.it, sezione *Investor Relations*, a cui si rinvia per maggiori informazioni in relazione al POC.

Ciascun Azionista avrà pertanto la facoltà di rinunciare, mediante espressa dichiarazione, alla Componente in Azioni del Dividendo in Natura a esso spettante – esclusivamente per l’intero e non in misura parziale – e di optare, in luogo della Componente in Azioni del Dividendo in Natura rinunciata, per la Componente in Obbligazioni del Dividendo in Natura a esso spettante, secondo le modalità e le tempistiche che saranno rese note sul sito *internet* della Società www.abccompany.it.

In assenza di dichiarazione espressa da parte dell’Azionista entro i termini e in conformità alle modalità che saranno rese note dalla Società, il Dividendo in Natura spettante all’Azionista non optante sarà corrisposto – automaticamente ed esclusivamente – mediante l’assegnazione della Componente in Azioni del Dividendo in Natura.

Pertanto, ciascun Azionista riceverà alla data di pagamento del Dividendo il:

- (i) Dividendo in Denaro; e
- (ii) Dividendo in Natura, mediante l’assegnazione di:
 - (a) in via prioritaria, la Componente in Azioni del Dividendo in Natura, secondo il Rapporto di Assegnazione Azioni;

o,

in alternativa, in caso di rinuncia alla Componente in Azioni del Dividendo in Natura,

fermo restando in ogni caso, *su opzione* di ciascun Azionista,

- (b) la Componente in Obbligazioni del Dividendo in Natura spettante a ciascun Azionista.
Tenuto conto che ciascuna Obbligazione ha un valore nominale pari a Euro 1.000,00, eventuali frazioni residue non sufficienti all’attribuzione di un’ulteriore Obbligazione, saranno regolate mediante l’assegnazione di Azioni A di Nuova Emissione secondo il Rapporto di Assegnazione Azioni.

A titolo esemplificativo, un Azionista che abbia maturato un Dividendo in Natura pari a Euro 1.000,00, potrà scegliere tra

- n. 250 Azioni A di Nuova Emissione; o
- n. 1 Obbligazione.

Si propone, pertanto, che la distribuzione del Dividendo avvenga, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, con stacco della cedola il giorno 13 luglio 2026 e data di pagamento prevista per il Dividendo in Denaro il 15 luglio 2026 e per il Dividendo in Natura il 29 luglio 2026.

Ai sensi dell’articolo 83-*terdecies* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, saranno, pertanto, legittimati a percepire la distribuzione del Dividendo coloro che risulteranno Azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 14 luglio 2026.

Resta inteso che, laddove per qualsiasi ragione, non risulti possibile procedere all’esecuzione dell’Aumento di Capitale Gratuito secondo quanto descritto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione per l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società, agli Azionisti sarà corrisposto esclusivamente il Dividendo in Denaro.

Si propone che la parte residua dell’utile di esercizio (diversa da quella utilizzata per il pagamento del Dividendo) venga destinata come segue:

- 5% a riserva legale (Euro 165.284);
- 10% a riserva statutaria per la beneficenza (Euro 330.567);

- Euro 668.028 a copertura delle perdite portate a nuovo negli anni precedenti. In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in seduta ordinaria,

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e sulla base della composizione del patrimonio netto quale risultante dalle predette determinazioni,*

delibera

1. *di distribuire agli Azionisti un dividendo, a valere sulle riserve di utili disponibili della Società – per un controvalore complessivo pari a Euro 2.141.794,00, da eseguirsi in parte in denaro e in parte nella forma del c.d. scrip dividend, come segue:*

– per complessivi Euro 1.000.000,00, da corrisondersi agli Azionisti in denaro, in proporzione alle Azioni A e alle Azioni B detenute alla record date del dividendo, con arrotondamento per difetto, per Azionista avente diritto, al secondo decimale di euro;

– per il residuo importo, nella forma del c.d. scrip dividend, nei termini e con le modalità di cui alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione su tale punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, mediante:

(i) l’assegnazione, a tutti gli Azionisti, di Azioni A di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile, la cui proposta di deliberazione è separatamente sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società, in rapporto di n. 1 Azione A di nuova emissione ogni n. 58 Azioni A o B di titolarità degli Azionisti al termine della giornata contabile del 14 luglio 2026 in ipotesi di un numero di azioni in circolazione pari a quelle esistenti alla data del [29/30] aprile 2026;

ovvero, in alternativa,

(ii) sulla base di espressa dichiarazione in tal senso da parte degli aventi diritto, come precisato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione su tale punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, l’assegnazione di obbligazioni del “Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company – 3% 2026-2030, salvo Operazione Rilevante”, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 250 Azioni A di nuova emissione spettanti ai sensi del precedente punto (1) (che non verranno pertanto assegnate), fermo restando che eventuali frazioni residue non sufficienti all’attribuzione di una obbligazione intera, saranno regolate mediante l’assegnazione di Azioni A di nuova emissione, in base a quanto espressamente stabilito nella deliberazione di aumento del capitale di cui alla parte straordinaria;

2. *di stabilire che, laddove per qualsiasi ragione, non risulti possibile procedere all’esecuzione dell’aumento di capitale a titolo gratuito ai termini e alle condizioni di cui alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società per l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, sarà corrisposto esclusivamente il dividendo in denaro;*

3. *di fissare quale data di stacco del dividendo il giorno 13 luglio 2026, quale record date del dividendo il giorno 14 luglio 2026 e quale data di messa in pagamento il giorno 15 luglio 2026 per il dividendo in denaro e il giorno 29 luglio 2026 per il dividendo in natura;*
4. *di destinare la parte residua dell'utile di esercizio (diversa da quella utilizzata per il pagamento del Dividendo) come segue:*
 - *5% a riserva legale (Euro 165.284);*
 - *10% a riserva statutaria per la beneficenza (Euro 330.567);*
 - *Euro 668.028 a copertura delle perdite portate a nuovo negli anni precedenti; e*
1. *di conferire mandato disgiuntamente ai consiglieri Stefano Taioli e Marco Ruini, con facoltà di sub-delega, per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione che precede, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla adottata deliberazione, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."*

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca (per la parte non esercitata) dell'autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione di un'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, previa revoca per la parte non esercitata dell'autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2025.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);
- b) remunerare professionisti, consulenti o eventualmente altri fornitori, come compenso per l'attività svolta, anche in relazione alla creazione di valore aziendale, in ottica di allineamento di interessi, nonché per stabilire partnership strategiche;
- c) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
- d) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- e) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- f) effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;
- g) cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni della Società di categoria

A prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di categoria A della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di categoria A in circolazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 7.608.702,68 ed è costituito da 16.492.803 azioni prive del valore nominale, suddivise in 10.995.202 azioni di categoria A e 5.497.601 azioni di categoria B.

La Società non detiene azioni proprie.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3 del Codice Civile

In conformità all'art. 2357 del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Si segnala che nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea (assumendone l'approvazione da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio e quindi al netto del dividendo distribuito), risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare pari a Euro 24.775.859. Resta inteso che la consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione, permuta, conferimento o svalutazione delle azioni proprie la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'articolo 2357-ter, ultimo comma, del Codice Civile e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa il Consiglio potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

5. Corrispettivo minimo e massimo

La richiesta di autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati

nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili.

In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre delle azioni proprie al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e/o dalle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti.

6. Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

- (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;
- (b) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- (c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- (d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione;
- (e) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di

informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli, e/o scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione – da eseguirsi sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

L'acquisto delle azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

7. Indicazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui agli articoli 12.2 e seguenti del vigente statuto sociale di ABC, si ricorda che – ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che "sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%" c.d. "whitewash".

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto whitewash, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;*
- preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, ossia riserve per Euro 24.775.859,*

delibera

- 1.** *di revocare, per la parte ineseguita, l'autorizzazione concessa per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2025;*

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranches, di azioni della Società di categoria A prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di categoria A della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di categoria A in circolazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000 per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

(i) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;

(ii) l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;

(iii) gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

- ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto,

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

(i) le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;

(ii) il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato e al Consigliere Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le

alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;

5. *di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."*

4. **Integrazione del Consiglio di Amministrazione e ampliamento del numero dei componenti da n. 7 a n. 9. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
 - a. **Nomina di un nuovo amministratore in seguito alle dimissioni del Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Ruini;**
 - b. **Ampliamento del Consiglio di Amministrazione da n. 7 a n. 9. componenti;**
 - c. **Nomina del Presidente;**
 - d. **Determinazione della durata e dei compensi.**

Signori azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si ricorda che siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione e all'ampliamento del numero dei componenti da 7 a 9.

a. *Nomina di un nuovo amministratore in seguito alle dimissioni del Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Ruini*

Ai sensi dell'art. 20.1 dello statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri variabile da un minimo di cinque a un massimo di undici consiglieri, secondo quanto determinato dall'Assemblea.

Al riguardo, vi ricordiamo che l'assemblea degli azionisti in data 30 aprile 2024 ha fissato in 7 il numero dei membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione e stabilito una durata dell'incarico di tre esercizi e, in particolare, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

Si ricorda che ai sensi dello statuto tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'Articolo 147-quinquies del TUF.

Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, almeno: (i) 2 amministratori, in caso di consiglio composto da massimo 7 membri; (ii) 3 amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 membri.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 20.16 dello statuto sociale, la nomina di amministratori in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dallo statuto. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

A seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione rassegnate dal Dott. Giorgio Ruini in data 30 marzo 2026 per ragioni personali, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della facoltà attribuita dall'art. 20.15 dello statuto sociale, ha deliberato la cooptazione della Dott.ssa Antonia Maria Negri-Clementi, detta Antonella, quale membro del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, i signori azionisti sono invitati a nominare la Dott.ssa Antonella Negri-Clementi come nuovo componente (in sostituzione del Dott. Giorgio Ruini).

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto*

delibera

1. *di nominare Antonia Maria Negri-Clementi quale membro del Consiglio di Amministrazione, nata a Milano, il 7/12/1956, C.F. NGRNNM56T47F205A, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026;*
2. *di conferire mandato disgiuntamente ai consiglieri Stefano Taioli e Marco Ruini, con facoltà di sub-delega, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso.”*

b. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione da n. 7 a n. 9. componenti

Anche in considerazione del continuo sviluppo del business e della conseguente complessità operativa e di gestione, Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno ampliare il Consiglio da 7 a 9 amministratori, proponendo che vengano così nominati il Dott. Alessandro Vandelli e l’Ing. Michele Bonfiglioli.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione.

Proposta n. 1

“L’Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto*

delibera

1. *di ampliare da n. 7 a n. 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di conferire mandato disgiuntamente ai consiglieri Stefano Taioli e Marco Ruini, con facoltà di sub-delega, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso.”*

Proposta n. 2

“L’Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto e dell’ampliamento da n. 7 a n. 9 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. di nominare il Dott. Alessandro Vandelli quale membro del Consiglio di Amministrazione, nato a Modena, il 23/02/1959, C.F. VLDLSN59B23F257Z, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo chiuso al 31 dicembre 2026;
2. di nominare l'Ing. Michele Bonfiglioli quale membro del Consiglio di Amministrazione, nato a Bologna, il 28/01/1975, C.F. BNFMHL75A28A944O, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo chiuso al 31 dicembre 2026;

c. Nomina del Presidente

A seguito delle dimissioni rassegnate il 30 marzo 2026 dal Sig. Giorgio Ruini dalla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ritiene di raccomandare all'Assemblea la nomina del Sig. Alessandro Vandelli alla carica di Presidente della Società, in considerazione del suo profilo professionale e delle competenze da questi maturate.

Ai sensi dell'art. 20.14 dello statuto sociale, il Presidente può essere nominato dall'Assemblea con le maggioranze ordinarie previste dalla legge.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto*

delibera

1. *di nominare il Sig. Alessandro Vandelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo chiuso al 31 dicembre 2026;*
2. *di conferire mandato disgiuntamente ai consiglieri Stefano Taioli e Marco Ruini, con facoltà di sub-delega, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."*

d. Determinazione della durata e dei compensi

Si ricorda che gli amministratori nominati in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza, ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di

Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. Inoltre, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Si ricorda che in data 30 aprile 2024 l'Assemblea aveva deliberato di stabilire in Euro 70.000 il compenso per il Consiglio di Amministrazione, fermo restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire ulteriori compensi e indennità ai membri investiti di particolari cariche.

In considerazione dell'ampliamento del Consiglio di Amministrazione da 7 a 9 componenti, si ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea la rideterminazione del compenso complessivo dell'organo amministrativo.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto*

delibera

1. *di determinare il compenso annuo del Consiglio di Amministrazione in Euro 90.000 annui, fermo restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire compensi e indennità ai membri investiti di particolari cariche;*
2. *di conferire mandato disgiuntamente ai consiglieri Stefano Taioli e Marco Ruini, con facoltà di sub-delega, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."*

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

in relazione al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 viene a scadere l'incarico conferito alla società di revisione EY S.p.A. dall'assemblea del 26 aprile 2023. In considerazione di tale scadenza, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo revisore, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

Il Collegio Sindacale – pur tenendo conto del fatto che le società di revisione risultino incluse nei principali network internazionali di revisione e che l'ammontare dei corrispettivi richiesti sono sostanzialmente comparabili (in particolare in termini di costo medio orario) – ha formulato proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2026-2028 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali consolidate per i semestri con chiusura al 30 giugno 2026, 30 giugno 2027 e 30 giugno 2028 alla società di revisione EY S.p.A.

La proposta motivata del Collegio Sindacale è stata pubblicata sul sito *internet* della Società nella sezione dedicata alla presente Assemblea.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit,

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*

delibera

- *di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato per gli esercizi 2026-2028 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali consolidate per i semestri con chiusura al 30 giugno 2026, 30 giugno 2027 e 30 giugno 2028 alla società di revisione EY S.p.A.;*
- *di riconoscere alla società di revisione EY S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 90.000 oltre IVA di legge per l'incarico così conferito;*
- *di conferire mandato disgiuntamente ai consiglieri Stefano Taioli e Marco Ruini, con facoltà di sub-delega, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso.”*

Parte Straordinaria

1. **Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, per massimi nominali euro 4.783,94, mediante l'emissione di massime n. 478.394 azioni di categoria A, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalle riserve, a servizio della distribuzione di un dividendo da eseguirsi nella forma del c.d. *scrip dividend*, nonché aumento del capitale sociale a pagamento, per massimi nominali euro 2.391,97, oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime 239.197 azioni di categoria B al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le Azioni A e le Azioni B. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione di ABC intende illustrarVi e sottoporre alla Vostra approvazione:

- (i) la proposta di un aumento di capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile, a servizio della distribuzione di un dividendo, a valere sulle riserve di utili disponibili della Società – per un controvalore complessivo pari a Euro 1.141.794,00, corrispondente a Euro 0,069 per ciascuna azione di categoria A o B della Società sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di redazione della presente relazione –, da eseguirsi nella forma del c.d. *scrip dividend* (il "**Dividendo**"), mediante emissione di azioni di categoria A della Società (le "**Azioni A di Nuova Emissione**") da assegnare agli Azionisti che non vi abbiano – in tutto – rinunciato espressamente (l' "**Aumento di Capitale Gratuito**"), nei termini e con le modalità di seguito illustrati;
- (ii) la proposta di un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più *tranche* per un importo massimo complessivo di Euro 6.626,00, mediante emissione di massime n. 239.197 azioni di categoria B della Società da offrire in sottoscrizione, con limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, ai soli Azionisti titolari di Azioni B in proporzione alle Azioni B da essi possedute della Società (le "**Azioni B di Nuova Emissione**"), al fine di mantenere inalterato il rapporto statutario tra le categorie di azioni A e B della Società ai sensi dell'articolo 6.1 dello statuto sociale (l' "**Aumento di Capitale a Pagamento**"); e
- (iii) le conseguenti modifiche da apportare allo statuto sociale della Società.

I. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE RELATIVE MOTIVAZIONI

I.A. Motivazioni dell'operazione proposta

Come noto, all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione del Dividendo a favore di tutti gli Azionisti.

La proposta di procedere alla distribuzione del Dividendo da eseguirsi nella forma del c.d. *scrip dividend* – istituto consolidato nella prassi dei mercati internazionali – si colloca nel contesto della strategia della Società volta a rafforzare la propria capacità finanziaria, al fine di sostenere, in coerenza con il modello di *permanent capital* adottato dalla Società, lo sviluppo e l'esecuzione di nuove operazioni di investimento, la strutturazione di *club deal* e l'incentivazione – *in primis* – degli Azionisti alla partecipazione ai *club deal*, nonché la realizzazione di operazioni di aggregazione industriale, in linea con il modello di *business* della Società. L'implementazione di tale modalità distributiva, peraltro, consentirebbe di conciliare l'opportunità di remunerare gli

Azionisti con la finalità di rafforzare la capacità finanziaria della Società.

Il Dividendo di cui si propone la distribuzione a favore degli Azionisti è composto da:

- (i) una porzione in denaro (il “**Dividendo in Denaro**”), per un importo complessivo al lordo delle ritenute di legge pari a Euro 1.000.000,00, che sarà distribuito a favore degli Azionisti in proporzione alle azioni della Società da ciascuno di essi detenute, in pagamento in data 15 luglio 2026, con data di stacco della cedola il 13 luglio 2026 e *record date* il 14 luglio 2026.

A scopo indicativo, si evidenzia che, sulla base del numero di azioni della Società in circolazione alla data di redazione della presente relazione, l'importo del Dividendo in Denaro spettante per ciascuna azione della Società è pari a Euro 0,060633.

Si precisa che l'importo del Dividendo in Denaro spettante per ciascuna azione della Società sarà determinato in via definitiva e sarà reso noto dalla Società al mercato almeno entro cinque giorni di borsa aperta antecedenti alla giornata contabile del 14 luglio 2026, tenuto conto del fatto che (i) il numero complessivo di azioni di categoria A e B della Società in circolazione alla data di redazione della presente relazione potrebbe subire variazioni in aumento per effetto della sottoscrizione di ulteriori *tranche* dell'aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, deliberato – in parziale esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025 – dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2025 e/o dell'esercizio dei *warrant* denominati “*Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2029*” emessi dalla Società nella prossima finestra di giugno 2026 e (ii) la proposta di distribuzione del Dividendo prevede la fissazione di un importo complessivo del monte dividendi in denaro; e

- (ii) una porzione in “natura” (il “**Dividendo in Natura**”), per un importo complessivo al lordo delle ritenute di legge pari a Euro 1.141.794,00 e articolata, a sua volta, nelle componenti specificate di seguito.

Il Dividendo in Natura si articola, a sua volta, nelle seguenti componenti:

- (i) l'assegnazione, a tutti gli Azionisti, di Azioni A di Nuova Emissione (la “**Componente in Azioni del Dividendo in Natura**”), nella misura di n. 1 Azione A di Nuova Emissione ogni n. 58 azioni di categoria A o di categoria B della Società di titolarità degli Azionisti, in ipotesi di un numero di azioni in circolazione alla *record date* pari al numero di azioni in circolazione alla data della presente relazione. Si precisa che l'importo del Dividendo in Natura spettante per ciascuna azione della Società, e dunque il rapporto di assegnazione (il “**Rapporto di Assegnazione Azioni**”) sarà determinato in via definitiva e sarà reso noto dalla Società al mercato almeno entro cinque giorni di borsa aperta antecedenti alla giornata contabile del 14 luglio 2026, tenuto conto del fatto che (i) il numero complessivo di azioni di categoria A e B della Società in circolazione alla data di redazione della presente relazione potrebbe subire variazioni in aumento per effetto della sottoscrizione di ulteriori *tranche* dell'aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, deliberato – in parziale esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025 – dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2025 e/o dall'esercizio dei *warrant* denominati “*Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2029*” emessi dalla Società nella prossima finestra di giugno 2026 e (ii) la proposta di distribuzione del Dividendo prevede la fissazione di un importo complessivo del monte

dividendi in natura; ovvero, in alternativa e nel caso in cui un Azionista abbia diritto a un ammontare in Euro del Dividendo in Natura pari ad almeno il valore nominale di n. 1 Obbligazione (come di seguito definita) (*i.e.*, Euro 1.000,00),

- (ii) sulla base di espressa dichiarazione in tal senso, l'assegnazione di obbligazioni (le "**Obbligazioni**") da emettersi in esecuzione del prestito obbligazionario convertibile denominato "*Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company – 3% 2026-2030, salvo Operazione Rilevante*" (il "**POC**"), la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di ABC Company in data 17 dicembre 2025 (la "**Componente in Obbligazioni del Dividendo in Natura**"), in pagamento in data 29 luglio 2026, con data di stacco della cedola il 13 luglio 2026 e *record date* il 14 luglio 2026. Il rapporto di assegnazione delle Obbligazioni sulle azioni esistenti aventi diritto al Dividendo in Natura sarà determinato in via definitiva e sarà reso noto dalla Società al mercato almeno entro cinque giorni di borsa aperta antecedenti alla giornata contabile del 14 luglio 2026, tenuto conto del fatto che (i) il numero complessivo di azioni di categoria A e B della Società in circolazione alla data di redazione della presente relazione potrebbe subire variazioni in aumento per effetto della sottoscrizione di ulteriori *tranche* dell'aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, deliberato – in parziale esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025 – dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2025 e/o dall'esercizio dei *warrant* denominati "*Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2029*" emessi dalla Società nella prossima finestra di giugno 2026 e (ii) la proposta di distribuzione del Dividendo prevede la fissazione di un importo complessivo del monte dividendi in natura. In ipotesi di un numero di azioni in circolazione alla *record date* pari al numero di azioni in circolazione alla data della presente relazione, qualora tutti gli Azionisti optassero per l'emissione delle Obbligazioni, sarebbero emesse n. 1141 Obbligazioni, ovvero n. 1 Obbligazione ogni n. 14.500 Azioni di categoria A e B detenute.

Con riferimento alla Componente in Obbligazioni del Dividendo in Natura, si ricorda che:

- (a) il POC è costituito da massime n. 12.000 Obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, in taglio non frazionabile, per un valore nominale complessivo pari a Euro 12.000.000,00;
- (b) ciascuna Obbligazione attribuirà al relativo titolare il diritto di richiedere la conversione in azioni di categoria A della Società, ai termini e alle condizioni disciplinati dal regolamento del POC, ivi accluso *sub Allegato A*. Il regolamento del POC prevede altresì che, al ricorrere di determinate condizioni e in relazione a specifiche operazioni di investimento individuate dalla Società, il rimborso delle Obbligazioni possa avvenire, in tutto o in parte, anche mediante rimborso in natura, attraverso l'attribuzione agli obbligazionisti di strumenti finanziari detenuti o acquisiti dalla Società nell'ambito di tali operazioni; e
- (c) la Società intende presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni su Euronext Growth Milan, segmento professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**"),

come reso noto nel comunicato stampa diffuso in data 17 dicembre 2025 dalla Società e disponibile sul sito *internet* della Società www.abccompany.it, sezione *Investor Relations*, a cui si rinvia per maggiori informazioni in relazione al POC.

Ciascun Azionista avrà pertanto la facoltà di rinunciare, mediante espressa dichiarazione, alla Componente in Azioni del Dividendo in Natura a esso spettante – esclusivamente per l'intero e non in misura parziale – e di optare, in luogo della Componente in Azioni del Dividendo in Natura rinunciata, per la Componente in Obbligazioni del Dividendo in Natura a esso spettante, secondo le modalità e le tempistiche che saranno rese note sul sito *internet* della Società www.abccompany.it.

In assenza di una dichiarazione espressa da parte dell'Azionista entro i termini e in conformità alle modalità che saranno rese note dalla Società, il Dividendo in Natura spettante all'Azionista non optante sarà corrisposto – automaticamente ed esclusivamente – mediante l'assegnazione della Componente in Azioni del Dividendo in Natura.

II.A. L'Aumento di Capitale Gratuito

Al fine di dare esecuzione al Dividendo, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società l'utilizzo di quota parte della "Riserva Straordinaria", disponibile ai fini della imputazione a capitale connessa e conseguente all'emissione delle Azioni A di Nuova Emissione, nonché distribuibile ai fini del pagamento del Dividendo in Denaro.

Le Azioni A di Nuova Emissione avranno godimento regolare e saranno ammesse alle negoziazioni su EGM, al pari delle azioni di categoria A della Società già in circolazione, nei termini e secondo le procedure applicabili.

Ciascuna Azione A di Nuova Emissione avrà un c.d. valore normale, fiscalmente rilevante, secondo la normativa fiscale applicabile e un valore implicito pari a Euro 4,00 (il "**Valore di Assegnazione**"), in linea con la valorizzazione attribuita alle azioni di categoria A della Società in occasione dell'aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, deliberato – in parziale esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025 – dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2025. Si precisa che il Valore di Assegnazione non ha rilevanza fiscale.

Alla luce di quanto precede, assumendo che (i) nessuno degli Azionisti aventi diritto opti per la Componente in Obbligazioni del Dividendo in Denaro e che (ii) l'aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, deliberato – in parziale esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025 – dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2025 sia integralmente eseguito e che tutti i "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2029" siano esercitati nella finestra di giugno 2026, il numero massimo di Azioni A di Nuova Emissione da emettersi in esecuzione dell'Aumento di Capitale Gratuito sarà pari a n. 478.394.

L'Aumento di Capitale sarà eseguito in prossimità della data di pagamento del Dividendo in Natura, prevista per il 29 luglio 2026.

III.A. Modalità di esecuzione del Dividendo

Come già illustrato nei paragrafi che precedono, le modalità di esecuzione del Dividendo di cui si propone la distribuzione a favore degli Azionisti prevedono il:

- (i) pagamento del Dividendo in Denaro; e
- (ii) pagamento del Dividendo in Natura, mediante l'assegnazione de:

- (a) in via prioritaria, la Componente in Azioni del Dividendo in Natura, secondo il Rapporto di Assegnazione Azioni;

o,

in alternativa, in caso di rinuncia alla Componente in Azioni del Dividendo in Natura,

fermo restando in ogni caso, *su opzione* di ciascun Azionista,

- (b) la Componente in Obbligazioni del Dividendo in Natura spettante a ciascun Azionista.

Tenuto conto che ciascuna Obbligazione ha un valore nominale pari a Euro 1.000,00, eventuali frazioni residue non sufficienti all'attribuzione di un'ulteriore Obbligazione, saranno regolate mediante l'assegnazione di Azioni A di Nuova Emissione secondo il Rapporto di Assegnazione Azioni.

Il Dividendo in Natura sarà corrisposto agli aventi diritto alla data di pagamento del Dividendo in Natura, prevista per il 29 luglio 2026.

Resta inteso che, laddove per qualsiasi ragione, non risulti possibile procedere all'esecuzione dell'Aumento di Capitale Gratuito secondo quanto descritto nella presente relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società, agli Azionisti sarà corrisposto esclusivamente il Dividendo in Denaro.

IV.A. Profili fiscali connessi al pagamento del Dividendo

Il trattamento fiscale del Dividendo in Denaro varia a seconda della natura del soggetto percipiente e, in particolare, con riferimento:

- (i) ai soggetti passivi IRES, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), il dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5% del suo ammontare. Si precisa che l'art. 11 del D.L. n. 38/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Generale n.72 del 27/03/2026 ha abrogato le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) che limitavano l'esenzione parziale della tassazione dei dividendi alle sole partecipazioni costituenti una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; per effetto della modifica normativa torna quindi ad essere applicabile il regime generalizzato di esenzione;
- (ii) ai soggetti passivi IRPEF non imprenditori, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del D.P.R. 600/1973, la Società dovrà operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti.

Al Dividendo in Natura è applicabile il medesimo regime fiscale sopra descritto tenendo in considerazione che:

- l'art 47, comma 3 del TUIR prevede che *"Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109"*;

- l'art. 27 comma 1 del DPR 600/73 prevede che in caso di distribuzione di utili in natura a soggetti IRPEF non imprenditori l'ammontare della ritenuta è *“determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente”* e, al secondo comma che in caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguire il pagamento, sono tenuti a versare alla società che distribuisce il dividendo l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico.

Il valore normale, che costituisce la base imponibile ai fini IRPEF/IRES deve essere individuato ai sensi dell'art. 9 del TUIR ove, per quanto qui di interesse, è previsto che *“Il valore normale è determinato:*

a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;

c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo”.

Resta ferma in ogni caso l'applicazione della normativa fiscale vigente alla data di perfezionamento dell'operazione.

II. AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO

Al fine di mantenere inalterato il rapporto statutario tra le categorie di azioni A e azioni B della Società a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Gratuito, si propone di deliberare l'approvazione dell'Aumento di Capitale a Pagamento.

In particolare, si propone di deliberare un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più *tranche*, per un importo massimo complessivo di Euro 6.626,00, mediante emissione di massime n. 239.197 azioni di categoria B della Società da offrire in sottoscrizione, con limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, ai soli Azionisti titolari di azioni di categoria B della Società in proporzione alle azioni di categoria B della Società da essi possedute ai sensi dell'articolo 6.1 dello statuto sociale della Società.

Le ragioni sottese alla limitazione del diritto di opzione in relazione all'Aumento di Capitale a Pagamento si rinvergono nella necessità di mantenere inalterato il rapporto tra le due categorie di azioni della Società, secondo quanto previsto dall'articolo 6.1 dello statuto sociale della Società.

Si precisa che, in ogni caso, ai titolari di azioni di categoria B della Società dovrà essere offerto in opzione – nelle forme previste dall'articolo 2441, comma 2, del codice civile – un complessivo numero di azioni di categoria B della Società tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 azione di categoria B per ogni n. 2 azioni di categoria A della Società emesse.

Tenuto conto del valore del patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2025 nettato del monte dividendi distribuito sugli utili dell'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile, il prezzo unitario di emissione delle Azioni B di Nuova Emissione è stato determinato in misura pari a Euro 0,0277, da imputare a capitale sociale in misura pari a Euro 0,01 per Azione B.

Per quanto occorrer possa, si precisa infine che il prezzo di emissione delle Azioni B di Nuova Emissione è stato determinato tenendo in debito conto: (i) i diritti e gli obblighi che si riconnettono a tale categoria di azioni ai sensi del vigente statuto sociale della Società; e (ii) le funzioni che le azioni di categoria B della Società assolvono nell'attuale contesto societario.

III. MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ

Alla luce di quanto illustrato ai paragrafi che precedono, si propone di integrare l'articolo 6) (*CAPITALE SOCIALE, AZIONI*) dello statuto sociale della Società mediante l'inserimento della seguente clausola: *"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del [29/30 aprile] 2026 ha deliberato (i) un aumento del capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile, a servizio della distribuzione di un dividendo, a valere sulle riserve di utili disponibili della Società – per massimi nominali euro 4.783,94– da eseguirsi nella forma del c.d. scrip dividend, per un importo pari a Euro 0,01 per azione di Categoria A, mediante imputazione a capitale di quota parte della "Riserva Straordinaria" ed emissione di massime n. 478.394 Azioni A della Società da assegnare agli Azionisti, con termine finale di esecuzione al giorno 31 luglio 2026 e (ii) un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, per un importo massimo complessivo di Euro 6.626,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 239.197 Azioni B della Società da offrire in sottoscrizione, con limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, ai soli Azionisti titolari di Azioni B in proporzione alle Azioni B da essi possedute, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 luglio 2026".*

La presente proposta di modifiche statutarie non comporta il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del codice civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in seduta straordinaria, preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno,

delibera

- (i) di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile, a servizio della distribuzione di un dividendo, a valere sulle riserve di utili disponibili della Società – per massimi nominali Euro 4.783,94, da eseguirsi nella forma del c.d. scrip dividend, mediante emissione di massime n. 478.394 Azioni A aventi godimento regolare da assegnare agli Azionisti della Società, alle seguenti condizioni e modalità:*
 - (a) le Azioni A di nuova emissione saranno assegnate nel rapporto di emissione che sarà comunicato dalla Società sulla base delle azioni in circolazione al termine della giornata contabile del 14 luglio 2026 ("Record Date");*

- (b) verrà imputato a capitale, ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile, un importo della "Riserva Straordinaria" pari a Euro 0,01 per ogni n. 1 Azione A di nuova emissione; e
 - (c) le Azioni A di nuova emissione saranno assegnate, nel rapporto di cui sopra, agli aventi diritto individuati alla lett. (a), mediante accredito nelle scritture contabili degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata e successivamente all'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese, secondo disposizioni e accordi con la società di gestione del mercato;
 - (d) ogni Azionista che sia assegnatario di almeno 250 Azioni A di nuova emissione avrà diritto di optare, mediante dichiarazione da far pervenire nei modi e nei termini stabiliti nella deliberazione assunta nella parte ordinaria della presente Assemblea, all'assegnazione gratuita, in luogo delle Azioni A del presente aumento, di n. 1 obbligazione del prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company – 3% 2026-2030, salvo Operazione Rilevante", la cui emissione è stata deliberata in data 17 dicembre 2025, ogni n. 250 Azioni A oggetto di assegnazione, fermo restando che: (x) la presente facoltà può essere esercitata solo per tutte le azioni cui il medesimo Azionista ha diritto; (y) esclusivamente per il numero di azioni eccedente le n. 250 azioni di categoria A o suoi multipli, l'Azionista che esercita la presente opzione avrà diritto di ricevere in assegnazione gratuita il numero di Azioni A pari al resto non divisibile;
- (ii) di approvare un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, per un importo massimo complessivo di Euro 6.626,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 239.197 Azioni B della Società, alle seguenti condizioni:
- (a) massime n. 239.197 Azioni B vengono offerte in sottoscrizione ai soli titolari di Azioni B della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,0277 per ogni azione sottoscritta, da imputare a capitale sociale per Euro 0,01 per Azione B e a sovrapprezzo per la restante parte, fermo restando che il numero di Azioni B che verranno effettivamente emesse sarà tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 Azione B ogni n. 2 Azioni A emesse della Società con eventuale arrotondamento in difetto all'unità intera;
 - (b) il termine finale di sottoscrizione delle Azioni B di nuova emissione viene fissato al giorno 31 luglio 2026;
 - (c) l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto da ciascuna sottoscrizione o da ciascuna tranche di sottoscrizioni (salvo il mantenimento del rapporto 2:1 tra Azioni A e Azioni B), salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese competente;
- (iii) di modificare conseguentemente l'articolo 6) (CAPITALE SOCIALE, AZIONI) dello statuto sociale come indicato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno di parte straordinaria; e
- (iv) di conferire ai consiglieri Stefano Taioli e Marco Ruini, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per provvedere a

quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni adottate, nonché per adempiere alle formalità necessarie e porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni medesime, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modificazione non sostanziale eventualmente richiesta dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese competente".

2. **Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, previa revoca della delega conferita il 29 aprile 2025, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per la parte non esercitata. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, l'Assemblea è stata convocata al fine di deliberare in merito alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle deleghe, da esercitarsi in una o più volte entro il termine di cinque anni ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per l'importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 50.000.000, in una o più volte, a titolo gratuito (anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile) e/o a pagamento, anche in forma scindibile, con o senza *warrant* e anche a servizio dell'esercizio di *warrant*, mediante emissione di azioni di categoria A (le "Azioni A") e di azioni di categoria B (le "Azioni B" e, unitamente alle Azioni A, le "Azioni") di ABC, in misura proporzionale alle Azioni rispettivamente A e B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere, in tutto o in parte, il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge, a favore, a seconda del caso, di investitori qualificati¹ e/o di partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e/o nell'ambito di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari e aventi come beneficiari diretti e/o indiretti amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società dalla stessa (direttamente e/o indirettamente) controllate o partecipate, e/o nell'ambito di operazioni anche di aggregazione o acquisizione industriali ovvero di carattere finanziario che prevedano (in tutto o in parte) il conferimento in natura di strumenti finanziari, partecipazioni sociali, aziende, rami d'azienda, immobili e/o altre attività (la "Delega"), previa revoca (per la parte non esercitata) della delega conferita dall'assemblea del 29 aprile 2025 ex articolo 2443 del Codice Civile per la parte non esercitata (lasciando espressamente impregiudicati gli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio di tale delega, in data 17 dicembre 2025).

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di deliberare la Delega per le ragioni e con le caratteristiche di seguito illustrate.

1. Revoca (per la parte non esercitata) della delega ex art. 2443 del Codice Civile del 29 aprile 2025

In data 29 aprile 2025, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato, tra l'altro, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 50.000.000 (cinquanta milioni), mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere, in tutto o in parte, il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge, in favore, a seconda del caso, (i) di investitori professionali di elevato *standing* e/o *partner* strategici industriali e/o finanziari di volta in volta individuati e/o (ii)

¹ Intendendosi per "investitori qualificati" i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2(1)(e) del Regolamento UE n. 2017/1129.

nell'ambito di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari e aventi come beneficiari diretti e/o indiretti amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società dalla stessa (direttamente e/o indirettamente) controllate o partecipate e/o (iii) nell'ambito di operazioni anche di aggregazione o acquisizione industriali ovvero di carattere finanziario che prevedano (in tutto o in parte) il conferimento in natura di strumenti finanziari, partecipazioni sociali, aziende, rami d'azienda, immobili e/o altre attività, con ogni più ampio potere al fine di, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, stabilire modalità, termini e condizioni dell'operazione, incluso il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni e il godimento (la "**Delega Aucap 2025**").

In data 17 dicembre 2025, il Consiglio di Amministrazione – in parziale esercizio della Delega Aucap 2025 – ha approvato un aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi complessivi Euro 24.031.500 (comprensivi di sovrapprezzo), da realizzarsi mediante emissione, in una o più tranches, di: (a) massime complessive n. 6.000.000 Azioni A da offrire in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., in quanto da collocarsi a investitori professionali, al prezzo unitario di emissione pari a Euro 4,00 (di cui Euro 0,01 da imputare a capitale sociale ed Euro 3,99 da imputare a sovrapprezzo), oltre a massime n. 300.000 Azioni A quali cc.dd. "bonus share" e, pertanto, per massime complessive n. 6.300.000 Azioni A; e (b) massime complessive n. 3.150.000 Azioni B da offrire in sottoscrizione agli azionisti titolari di Azioni B, al prezzo di emissione unitario di Euro 0,01 (da imputare integralmente a capitale sociale), in proporzione alle Azioni B da essi possedute, in misura tale da mantenere inalterato il corrente rapporto di n. 1 Azione B per ogni n. 2 Azioni A a esito dell'esecuzione dell'Aumento di cui al punto (a) che precede. Il termine finale di sottoscrizione delle Azioni A e delle Azioni B di nuova emissione è stato fissato al 30 dicembre 2026.

Posto che il Consiglio di Amministrazione ritiene che la Delega Aucap 2025, per la parte non ancora esercitata, non sia idonea per supportare le attività e a realizzare gli obiettivi strategici della Società, il medesimo Consiglio vi propone di revocare tale Delega Aucap 2025 per la parte non esercitata (lasciando espressamente impregiudicati gli aumenti di capitale deliberati, in parziale esercizio della Delega Aucap 2025, in data 17 dicembre 2025) e di conferire una nuova Delega, per le motivazioni meglio illustrate nel proseguo della presente relazione.

2. Motivazioni e obiettivi strategici della Delega

La proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega è finalizzata a dotare l'organo amministrativo di uno strumento flessibile e attivabile con modalità non particolarmente complesse, per poter cogliere le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie, di rafforzamento patrimoniale, favorendo l'ingresso di nuovi investitori qualificati e/o di partner commerciali, finanziari e/o strategici (anche mediante conferimenti, in tutto o in parte, in natura) nonché per poter implementare piani di incentivazione azionaria destinati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori, ovvero anche al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni ABC su EGM.

Il Consiglio di Amministrazione, invero, intende individuare investitori professionali di elevato *standing* e/o *partner* strategici industriali, commerciali e/o finanziari, interessati ad apportare risorse finanziarie alla Vostra Società, mediante sottoscrizione di Azioni A. Attraverso il ricorso allo strumento della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile si vuole assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria rapidità e flessibilità per reperire sul mercato tali nuovi mezzi finanziari, scegliendo le forme più opportune, secondo le circostanze concrete, così

permettendo di cogliere, in una o più volte, le più favorevoli condizioni in un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità.

In particolare, si propone che la Delega preveda, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la possibilità di:

- a) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - (i) da offrire in opzione agli aventi diritto;
 - (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, primo periodo dell'art. 2441 del Codice Civile (vale a dire anche mediante conferimento in natura di partecipazioni, aziende, rami d'azienda, immobili e/o attività industriali strumentali o complementari all'attività della Società);
 - (iii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'art. 2441 del Codice Civile (vale a dire nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente l'esercizio della delega);
 - (iv) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile (vale a dire in quanto l'interesse della Società lo esige); e/o
 - (v) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 8, dell'art. 2441 del Codice Civile (vale a dire offrendo le azioni in sottoscrizione ai dipendenti della Società o di società da essa controllate);
- b) aumentare il capitale sociale gratuitamente, anche ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti della Società e di società controllate, nella misura in cui vi siano utili e/o riserve di utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato;
- c) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio di *warrant* che attribuiscono il diritto di ricevere azioni della Società;
- d) chiedere l'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei *warrant* di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri.

Nei limiti dell'ammontare complessivo della Delega, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di:

- (i) individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega medesima e, quindi, l'emissione di azioni, *warrant* e/o di una combinazione delle stesse;
- (ii) individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'assemblea al momento dell'attribuzione della Delega;
- (iii) individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della Delega nell'ambito delle categorie degli investitori qualificati e/o dei partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, anche in relazione ad operazioni che prevedano il conferimento in natura di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, e/o dei destinatari di piani di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari; e

- (iv) stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni e il loro godimento.

Fermi restando i poteri che saranno attribuiti in forza della Delega, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del contesto generale e di mercato, valuterà nell'imminenza di ciascuna operazione di emissione le condizioni in base alle quali la stessa potrà essere effettuata, tenuto anche conto dell'andamento a quella data del corso del titolo della Società sul EGM. Più in generale, il Consiglio di Amministrazione avrebbe ogni più ampia facoltà di definire termini e condizioni di ciascuna emissione ed aumento di capitale.

3. Modalità di esecuzione della Delega e criteri di determinazione del prezzo

La delega della facoltà di aumentare il capitale sociale è richiesta sino ad un massimo di Euro 50.000.000, inclusivi di sovrapprezzo. Gli aumenti di capitale delegati potranno essere eseguiti in forma scindibile ed in una o più *tranche*.

I termini e le condizioni per l'emissione e la sottoscrizione delle Azioni di nuova emissione, incluso il numero e il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo), saranno di volta in volta definiti, con riferimento a ciascuna *tranche* di aumento del capitale, dal Consiglio di Amministrazione (eventualmente con il supporto di propri *advisor*) in sede di esercizio della Delega, nel rispetto dei limiti indicati dalla delibera assembleare e dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile.

In particolare, il valore economico della Società, e – quindi – il prezzo di emissione, sarà determinato mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, nel rispetto della normativa applicabile, tenuto conto anche della prassi di mercato e delle caratteristiche del mercato in questione, nonché delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Delega e delle caratteristiche della Società e della sua attività caratteristica, anche con eventuale applicazione di uno sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili. Nel caso in cui l'aumento di capitale fosse destinato a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, il prezzo di emissione potrà essere determinato anche sulla base delle specifiche previsioni dei piani di incentivazione che la Società approverà.

Considerato che la Delega da conferirsi comprende la facoltà dell'organo amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e/o 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai casi di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, il comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile.

In caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 4 secondo periodo del Codice Civile, invece, all'atto dell'esercizio della Delega le azioni di nuova emissione saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dallo stesso organo amministrativo in misura corrispondente al valore di mercato delle Azioni, e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di ciascun esercizio della Delega, darà dovuto conto nella propria relazione delle motivazioni che giustificano l'esclusione dell'opzione, nonché dei criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettersi, anche al fine del rilascio del parere di congruità del Collegio Sindacale ai sensi di legge ovvero della relazione del revisore legale o della società di revisione, a seconda dei casi.

Nel caso in cui l'esercizio della delega avvenga ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente a favore di dipendenti della Società e delle controllate e nella misura in cui vi siano – e per un ammontare non superiore agli – utili e/o riserve di utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato. In ogni caso, il numero di azioni da emettere dovrà essere stabilito sulla base del valore della Società quale risultante da criteri di valutazione in linea con la migliore prassi di mercato.

4. Periodo previsto per l'esercizio della Delega

Le facoltà di cui all'art. 2443 del Codice Civile sarebbero attribuite al Consiglio di Amministrazione per cinque anni dalla data dell'Assemblea, periodo entro il quale il Consiglio di Amministrazione avrebbe la facoltà di individuare uno più momenti per avvalersi delle facoltà che gli sarebbero attribuite dallo Statuto, anche in considerazione delle particolari condizioni di incertezza e volatilità che caratterizzano il mercato.

5. Godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'esercizio della Delega

Le Azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della Delega, a seconda che si tratti di Azioni A o Azioni B, daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti, e avranno pari godimento, rispettivamente delle Azioni A o Azioni B attualmente in circolazione.

6. Prospetto di raffronto delle clausole statutarie

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 6 dello statuto sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte.

A fini di chiarezza, resta inteso che il termine per l'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione, da indicarsi nell'art. 6 dello statuto sociale, varierà a seconda che la Delega sia approvata dall'Assemblea degli Azionisti in prima convocazione (nel qual caso il termine coinciderà con il 29 aprile 2031) o in seconda convocazione (nel qual caso il termine coinciderà con il 30 aprile 2031).

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 6) Capitale sociale, Azioni	Art. 6) Capitale sociale, Azioni
<p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro [●] ed è diviso in complessivo numero n. [●] azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie: a) n. [●] azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A"); b) n. [●] azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni").</p> <p>Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la "Riserva Sovrapprezzo Azioni A") ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio</p>	<p>Invariato</p>

solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell'ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B. In ogni caso di aumento di capitale a pagamento la deliberazione deve sempre prevedere l'emissione di un numero di Azioni A e di un numero di Azioni B proporzionale al numero delle Azioni A e delle Azioni B esistenti al momento della deliberazione medesima, da offrire in opzione rispettivamente ai soli titolari di Azioni A e ai soli titolari di Azioni B.

Resta fermo che, in caso di mancato integrale esercizio del diritto di opzione sulle Azioni B, le azioni inoprate che venissero eventualmente sottoscritte assumeranno automaticamente natura di Azioni A.

Qualora venisse deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione con emissione di Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 o 5, c.c., la delibera di aumento di capitale deve necessariamente prevedere l'emissione anche di un proporzionale numero di Azioni B da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B.

Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della Società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La Società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant.

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della Società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

<p>6.2 Nel caso di comunicazione alla Società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, anche coincidente col detentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare una offerta pubblica di acquisto ("OPA") sulla Società, i titolari di Azioni B avranno la facoltà di convertire le Azioni B in Azioni A. Resta inteso che l'adesione all'OPA avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione.</p>	<p>Invariato</p>
<p>6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rivenienti da tale conversione.</p>	<p>Invariato</p>
<p>6.4 Nei casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 3 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la Società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del</p>	<p>Invariato</p>

<p>relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a: (i) annotare la conversione nel libro soci - ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.</p>	
<p>6.5 Il Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.000,00 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.400.000 nuove Azioni A, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2027; (ii) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.000,00, mediante emissione di massime n. 1.200.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 28 dicembre 2029.</p>	<p>Eliminato e sostituito con la seguente clausola transitoria</p> <p>L'assemblea straordinaria del [29/30] aprile 2026 ha deliberato, tra l'altro, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il [29/30] aprile 2031, ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per l'importo massimo complessivo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 50.000.000, in una o più volte, a titolo gratuito (anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile) e/o a pagamento, anche in forma scindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale alle Azioni, rispettivamente A e B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere, in tutto o in parte, il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, a favore, a seconda del caso, di investitori qualificati e/o di partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e/o nell'ambito di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari e aventi come beneficiari diretti e/o indiretti amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società dalla</p>

	<p>stessa (direttamente e/o indirettamente) controllate o partecipate, e/o nell'ambito di operazioni anche di aggregazione o acquisizione industriali ovvero di carattere finanziario che prevedano (in tutto o in parte) il conferimento in natura di strumenti finanziari, partecipazioni sociali, aziende, rami d'azienda, immobili e/o altre attività industriali, strumentali o complementari alla attività della Società.</p>
<p>6.6. L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2024 ha deliberato di revocare (i) la delega conferita dall'assemblea del 28 settembre 2021 ex art. 2420-ter del Codice Civile per la parte non esercitata (lasciando espressamente impregiudicata l'emissione del prestito obbligazionario convertibile del 22 giugno 2023 e l'aumento del capitale sociale deliberato in pari data a servizio del predetto prestito) e (ii) la delega conferita dall'assemblea del 26 aprile 2023 ex art. 2443 del Codice Civile per la parte non esercitata (lasciando espressamente impregiudicati gli aumenti di capitale deliberati in data 22 giugno 2023 e 27 settembre 2023), e di attribuire al Consiglio di Amministrazione le deleghe, da esercitarsi in una o più volte entro il 30 aprile 2029, (i) ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per l'importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 50.000.000, in una o più volte, a titolo gratuito (anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile) e/o a pagamento, anche in forma scindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale alle Azioni, rispettivamente A e B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere, in</p>	<p style="text-align: center;">Eliminato</p>

tutto o in parte, il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, a favore, a seconda del caso, di investitori qualificati e/o di partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e/o nell'ambito di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari e aventi come beneficiari diretti e/o indiretti amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società dalla stessa (direttamente e/o indirettamente) controllate o partecipate, e/o nell'ambito di operazioni anche di aggregazione o acquisizione industriali ovvero di carattere finanziario che prevedano (in tutto o in parte) il conferimento in natura di strumenti finanziari, partecipazioni sociali, aziende, rami d'azienda, immobili e/o altre attività e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, per un ammontare massimo complessivo in linea capitale di Euro 50.000.000, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione per massimi Euro 75.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, secondo i medesimi criteri sopra stabiliti per l'eventuale esclusione del diritto di opzione, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, tra cui il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni stesse ed il godimento. Il Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre 2024, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 30 aprile 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 62.000,00 , mediante emissione di massime n. 4.400.000 nuove Azioni A e massime n. 2.200.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 30 dicembre 2025. Il Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre 2024, in parziale esecuzione della

<p>delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 30 aprile 2024, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 33.392,64 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.339.264 nuove Azioni A, con termine finale di sottoscrizione al giorno 28 dicembre 2029; (ii) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 16.696,32, mediante emissione di massime n. 1.669.632 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 28 dicembre 2029.</p>	
<p>6.7 L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2025 ha deliberato, tra l'altro, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 29 aprile 2030, ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per l'importo massimo complessivo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 50.000.000, in una o più volte, a titolo gratuito (anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile) e/o a pagamento, anche in forma scindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale alle Azioni, rispettivamente A e B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere, in tutto o in parte, il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, a favore, a seconda del caso, di investitori qualificati e/o di partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e/o nell'ambito di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari e aventi come beneficiari diretti e/o indiretti amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società dalla stessa (direttamente e/o indirettamente) controllate o partecipate, e/o nell'ambito di operazioni anche di aggregazione o acquisizione industriali ovvero di carattere finanziario che prevedano (in tutto o in parte) il conferimento in natura di strumenti finanziari, partecipazioni sociali, aziende, rami d'azienda, immobili e/o altre attività.</p>	<p>Eliminato</p>

6.8 Per tutto il periodo in cui le Azioni A risultino ammesse alle negoziazioni sul Mercato EGM di Borsa Italiana, è applicabile la disciplina – come richiamata dal Regolamento Emittenti EGM – relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la “Disciplina sulla Trasparenza”). Il socio che venga a detenere Azioni A ammesse alla negoziazione sull’EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. Il raggiungimento, 5 il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti EGM, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant’altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione

Invariato, ora con numerazione 6.6

qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale. I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.	
--	--

7. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

Le proposte di modifica dell'art. 6 dello statuto non comportano il diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

In virtù di quanto sopra, e restando inteso che il termine per l'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione varierà a seconda che la Delega sia approvata dall'Assemblea degli Azionisti in prima convocazione (nel qual caso il termine coinciderà con il 29 aprile 2031) o in seconda convocazione (nel qual caso il termine coinciderà con il 30 aprile 2031), il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente proposta:

"L'assemblea degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in seduta straordinaria,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- a) *di revocare, per la parte non esercitata, la delega ad aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2025 (lasciando espressamente impregiudicati gli aumenti di capitale deliberati a valere su detta delega);*
- b) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il [29 / 30] aprile 2031, (i) ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per l'importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 50.000.000, in una o più volte, a titolo gratuito (anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile) e/o a pagamento, anche in forma scindibile, con o senza*

warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale alle Azioni rispettivamente A e B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere, in tutto o in parte, il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, a favore, a seconda del caso, di investitori qualificati e/o di partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e/o nell'ambito di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari e aventi come beneficiari diretti e/o indiretti amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società dalla stessa (direttamente e/o indirettamente) controllate o partecipate, e/o nell'ambito di operazioni anche di aggregazione o acquisizione industriali ovvero di carattere finanziario che prevedano (in tutto o in parte) il conferimento in natura di strumenti finanziari, partecipazioni sociali, aziende, rami d'azienda, immobili e/o altre attività industriali strumentali o complementari all'attività della Società con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, tra cui il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni stesse ed il godimento;

- c) di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello statuto sociale come indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- d) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte (a) di ciascun aumento di capitale in esercizio delle deleghe nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, i destinatari dell'offerta, l'ammontare complessivo dell'offerta, il numero, la categoria ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo), che non potrà in ogni caso essere inferiore ad Euro 0,01, nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;
- e) di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile -, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni adottate, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché esse ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modificazione non sostanziale eventualmente richiesta dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per procedere ai depositi di legge in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale."

3. Modifica dell'articolo 30.1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al 3 punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di modifica dell'art. 30.1 dello Statuto Sociale volta a meglio chiarire le funzionalità e le modalità operative.

Testo vigente dell'art. 30.1:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 30.1) Ripartizione degli utili e delle perdite	Art. 30.1) Ripartizione degli utili e delle perdite
Gli utili netti risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue: i. in primo luogo, una quota pari al 5% è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale; ii. in secondo luogo, una quota pari al 10% è destinata a opere di beneficenza sul territorio italiano identificate dal Consiglio di Amministrazione; iii. in terzo luogo, fino ad una quota massima pari al 10% è destinata all'acquisizione di partecipazioni, a mezzo di aumento di capitale, in start up italiane identificate dal Consiglio di Amministrazione; iv. il residuo è distribuito a favore dei titolari di Azioni A e Azioni B, in proporzione alle azioni da ciascuno di queste detenute ferma facoltà all'assemblea di destinare ad una riserva straordinaria l'utile di esercizio distribuibile, al netto del suo accantonamento alla riserva legale, in misura non superiore al 35% di questo alla copertura delle perdite di esercizio la società procede utilizzando prioritariamente la riserva straordinaria eventualmente esistente.	Gli utili distribuibili risultanti dal bilancio della società, al netto quindi dell'accantonamento di una quota pari al 5% a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale, sono destinati come segue: una quota pari al 10%, con un massimo di Euro 300.000, è destinata a opere di beneficenza sul territorio italiano identificate dal Consiglio di Amministrazione; fino ad una quota massima pari al 10% è destinata all'acquisizione di partecipazioni, a mezzo di aumento di capitale, in start up italiane identificate dal Consiglio di Amministrazione; il residuo è distribuito a favore dei titolari di Azioni A e Azioni B, in proporzione alle azioni da ciascuno di queste detenute ferma facoltà all'assemblea di destinare ad una riserva straordinaria l'utile di esercizio distribuibile, al netto del suo accantonamento alla riserva legale, in misura non superiore al 35% di questo. Alla copertura delle perdite di esercizio la società procede utilizzando prioritariamente la riserva straordinaria eventualmente esistente.

Le proposte di modifica dell'art. 30.1 dello statuto non comportano il diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in sede

straordinaria:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di statuto applicabili,

delibera

1. di modificare l'art. 30.1 dello Statuto Sociale, sostituendo il testo attualmente vigente con il seguente:

"Gli utili distribuibili risultanti dal bilancio della società, al netto quindi dell'accantonamento di una quota pari al 5% a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale, sono destinati come segue: una quota pari al 10%, con un massimo di Euro 300.000, è destinata a opere di beneficenza sul territorio italiano identificate dal Consiglio di Amministrazione; fino ad una quota massima pari al 10% è destinata all'acquisizione di partecipazioni, a mezzo di aumento di capitale, in start up italiane identificate dal Consiglio di Amministrazione; il residuo è distribuito a favore dei titolari di Azioni A e Azioni B, in proporzione alle azioni di ciascuno di queste detenute ferma facoltà all'assemblea di destinare ad una riserva straordinaria l'utile di esercizio distribuibile, al netto del suo accantonamento alla riserva legale, in misura non superiore al 35% di questo. Alla copertura delle perdite di esercizio la società procede utilizzando prioritariamente la riserva straordinaria eventualmente esistente.";

2. di conferire mandato disgiuntamente ai consiglieri Stefano Taioli e Marco Ruini, con facoltà di sub-delega, e ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni adottate, nonché per adempiere alle formalità necessarie e porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni medesime, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modificazione non sostanziale eventualmente richiesta dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese competente."

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Per il Consiglio di Amministrazione

Stefano Taioli

Amministratore Delegato

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
DENOMINATO “PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE ABC COMPANY 2026-2030 – 3%,
SALVO OPERAZIONE RILEVANTE”

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. IMPORTO, TAGLIO E TITOLI	5
3. PREZZO DI EMISSIONE.....	5
4. DURATA	5
5. INTERESSI	6
6. RIMBORSO ORDINARIO	6
7. RIMBORSO ANTICIPATO	6
8. DIRITTO DI CONVERSIONE	8
9. RIMBORSO IN NATURA	10
10. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE	12
11. REGIME FISCALE	13
12. TERMINI DI PRESCRIZIONE	13
13. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE	13
14. AMMISSIONE A QUOTAZIONE	13
15. MISCELLANEA	14
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	14

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Fatto salvo quanto previsto nei singoli articoli, i seguenti termini hanno il significato a essi di seguito attribuito:
- 1.1.1 **“Ammissione a Quotazione”**: indica l’ammissione a quotazione di uno strumento finanziario su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
- 1.1.2 **“Annuncio al Mercato”** deve intendersi l’annuncio al pubblico da parte dell’Emittente (nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta applicabile) della sottoscrizione degli accordi vincolanti (seppur – se del caso – condizionati) aventi ad oggetto l’Operazione Rilevante. Si precisa che l’Annuncio al Mercato dovrà contenere espressamente l’indicazione della circostanza che l’Emittente qualifichi l’Operazione Rilevante come tale ai fini del presente Regolamento.
- 1.1.3 **“Assemblea”** indica l’assemblea dei soci dell’Emittente, in sede ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi.
- 1.1.4 **“Aumento di Capitale a Servizio del Prestito”** indica l’aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 13.500.000 (*tredicimilionicinquecentomilaeuro*), di cui massimi Euro 27.000 (*ventisettemila*) a titolo di capitale nominale e massimi Euro 13.473.000 (*tredicimilioniquattrocento settantatremila*) a titolo di sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 2.700.000 (*duemilionesettecentomila*) Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato il 17 dicembre 2025 dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente a valere sulla delega *ex art. 2420-ter* del Codice Civile conferita dall’Assemblea in data 30 aprile 2024.
- 1.1.5 **“Azioni A”** indica le azioni ordinarie di categoria A dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, e ammesse alle negoziazioni su EGM PRO alla data del presente Regolamento.
- 1.1.6 **“Azioni di Compendio”** indica le massime n. 2.700.000 (*duemilionesettecentomila*) Azioni A, rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio del Prestito e irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 8.
- 1.1.7 **“Codice Civile”** indica il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato e integrato.
- 1.1.8 **“Comunicazione di Rimborso Anticipato”** ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1.
- 1.1.9 **“Comunicazione Operazione Rilevante”** ha il significato di cui al Paragrafo 9.2.
- 1.1.10 **“Consiglio di Amministrazione”** indica il consiglio di amministrazione dell’Emittente.

- 1.1.11 “**Costi di Emissione e Ammissione**” indica i costi, oneri e spese sostenuti dall’Emittente per l’emissione del Prestito e la successiva Ammissione a Quotazione delle Obbligazioni, posti a carico degli Obbligazionisti in ogni caso fino a concorrenza dell’importo massimo di complessivi Euro 50.000,00.
- 1.1.12 “**Data di Emissione**” indica il [] 2026.
- 1.1.13 “**Data di Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.3.
- 1.1.14 “**Data di Rimborso in Natura**” indica la data in cui gli Strumenti in Concambio saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti, ai termini e alle condizioni di cui all’Articolo 9.
- 1.1.15 “**Data di Scadenza**” ha il significato di cui al Paragrafo 4.1.
- 1.1.16 “**EGM**” indica Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- 1.1.17 “**EGM PRO**” indica il Segmento Professionale di EGM.
- 1.1.18 “**Emittente**” indica la società ABC Company S.p.A. – Società Benefit con sede legale in Milano (Italia), via G.B. Pirelli n. 30, con partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 02471620027.
- 1.1.19 “**Euronext Securities Milan**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, e denominazione commerciale “*Euronext Securities Milan*”.
- 1.1.20 “**Giorno Lavorativo**” indica ogni giorno diverso dal sabato, dalla domenica e da qualsiasi altro giorno in cui le banche non sono aperte sulla piazza di Milano e Roma.
- 1.1.21 “**Importo del Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1(i).
- 1.1.22 “**Obbligazioni**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.
- 1.1.23 “**Obbligazionisti**” indica i sottoscrittori del Prestito.
- 1.1.24 “**Operazione Rilevante**” indica qualsivoglia operazione, qualificata di volta in volta come tale da una delibera del Consiglio di Amministrazione, nel contesto della quale l’Emittente acquisisca, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel capitale sociale di, ovvero strumenti finanziari emessi da, una società, e che contempli anche il rimborso, in tutto o in parte, del Prestito mediante l’attribuzione agli Obbligazionisti di Strumenti in Concambio.
- 1.1.25 “**Periodo di Esercizio**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.1.
- 1.1.26 “**Periodo di Limitazione**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.2(ii).
- 1.1.27 “**Prestito**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.

- 1.1.28 “**Rapporto di Conversione**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.3.
- 1.1.29 “**Rappresentante Comune**” ha il significato di cui al Paragrafo 13.1.
- 1.1.30 “**Regolamento**” indica il presente regolamento.
- 1.1.31 “**Richiesta di Conversione**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.2.
- 1.1.32 “**Richieste di Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1(ii).
- 1.1.33 “**Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1.
- 1.1.34 “**Rimborso in Natura**” ha il significato di cui al Paragrafo 9.1.
- 1.1.35 “**Strumenti in Concambio**” ha il significato di cui al Paragrafo 9.1.
- 1.1.36 “**TUF**” indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- 1.1.37 “**Ulteriori Obbligazioni**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.2(iii).
- 1.1.38 “**Valore Nominale**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.

2. IMPORTO, TAGLIO E TITOLI

- 2.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato “*Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company – 3% 2026-2030*” (il “**Prestito**”), di valore nominale complessivo massimo pari a Euro 12.000.000,00 (*dodici milioni/00*), è costituito da massime n. 12.000 (*dodici mila*) obbligazioni (le “**Obbligazioni**”), del valore nominale di Euro 1.000,00 (*mille/00*) cadauna (il “**Valore Nominale**”), in taglio non frazionabile, convertibili in Azioni di Compendio ovvero rimborsabili in natura ai termini e alle condizioni del presente Regolamento.
- 2.2 Le Obbligazioni sono nominali e sono immesse nel sistema di gestione accentrata di Euronext in regime di dematerializzazione, ai sensi del TUF. Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) delle Obbligazioni, rilasciato da Banca d'Italia, è IT0005692279.
- 2.3 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate, e saranno considerate di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente.

3. PREZZO DI EMISSIONE

- 3.1 Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al loro Valore Nominale (*i.e.*, 1.000,00 (*mille/00*) per ciascuna Obbligazione).

4. DURATA

- 4.1 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 7, il Prestito ha durata di **12** (**12**) mesi a

partire dalla Data di Emissione e sino all'ultimo giorno del [] ([]) mese successivo e cioè sino al 30 dicembre 2030 (la “**Data di Scadenza**”).

5. INTERESSI

5.1 Fatta eccezione per quanto previsto al Paragrafo 5.2:

- (i) le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 3% (tre per cento) a partire 1 gennaio 2027 (inclusa) fino alla Data di Scadenza; e
- (ii) gli interessi maturati saranno corrisposti con pagamento posticipato da effettuarsi in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

5.2 In deroga a quanto previsto al Paragrafo 5.1:

- (i) agli Obbligazionisti saranno riconosciuti interessi in Azioni A in relazione alle Obbligazioni oggetto di Rimborso in Natura;
- (ii) in caso di Rimborso Anticipato, ogni Obbligazione oggetto di rimborso cesserà di produrre interessi alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa) e il relativo pagamento sarà effettuato alla Data di Rimborso Anticipato; e
- (iii) in caso di conversione delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 8, gli interessi maturati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni A in base al Rapporto di Conversione e con arrotondamento per difetto, non riconoscendo il diritto sui resti.

5.3 Gli interessi maturati saranno determinati moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1.000,00 (*mille/00*), per il tasso di interesse di cui al Paragrafo 5.1, con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 euro arrotondati al centesimo di Euro inferiore). La convenzione di calcolo degli interessi è “*Actual/Actual*” su base annuale.

5.4 Gli interessi scaduti non produrranno a loro volta interessi.

6. RIMBORSO ORDINARIO

Le Obbligazioni che non siano oggetto di conversione ai sensi dell'Articolo 8 ovvero di Rimborso in Natura, ovvero di Rimborso Anticipato, saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, alla pari, unitamente agli interessi maturati ai sensi dell'Articolo 5, fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 15.1.

7. RIMBORSO ANTICIPATO

7.1.1 L'Emittente avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato (il “**Rimborso Anticipato**”), in tutto o in parte, delle Obbligazioni, dandone preventiva comunicazione agli Obbligazionisti (la “**Comunicazione di Rimborso Anticipato**”). La

Comunicazione di Rimborso Anticipato, dovrà contenere indicazione, tra le altre cose:

- (i) dell'importo – in linea capitale – oggetto di Rimborso Anticipato (“**Importo del Rimborso Anticipato**”);
- (ii) del termine entro cui ciascun Obbligazionista potrà comunicare alla Società la propria disponibilità a vedersi rimborsate anticipatamente tutte o parte delle Obbligazioni di cui è titolare (le “**Richieste di Rimborso Anticipato**”), nonché l'indicazione puntuale dei contenuti e informazioni e delle modalità di trasmissione della Richiesta di Rimborso Anticipato; e
- (iii) del Periodo di Esercizio del diritto di conversione attribuito agli Obbligazionisti ai sensi del Paragrafo 8.1(i), il quale – in ogni caso – non potrà avere durata inferiore a 5 (*cinque*) Giorni Lavorativi.

7.1.2 Laddove le Richieste di Rimborso Anticipato abbiano a oggetto Obbligazioni:

- (i) di Valore Nominale complessivamente pari all'Importo del Rimborso Anticipato, l'Emittente procederà al rimborso anticipato delle Obbligazioni oggetto delle Richieste di Rimborso Anticipato secondo quanto comunicato dagli Obbligazionisti nelle relative Richieste di Rimborso Anticipato;
- (ii) di Valore Nominale complessivamente superiore all'Importo del Rimborso Anticipato, l'Emittente procederà al rimborso anticipato delle Obbligazioni oggetto delle Richieste di Rimborso Anticipato fino a concorrenza dell'Importo del Rimborso Anticipato. Pertanto, ciascun Obbligazionista che abbia manifestato la propria intenzione di vedersi rimborsate anticipatamente tutte o parte delle Obbligazioni di cui è titolare, vedrà il numero di Obbligazioni oggetto della propria Richiesta di Rimborso Anticipato ridotto proporzionalmente fino a concorrenza dell'Importo del Rimborso Anticipato; e
- (iii) di Valore Nominale complessivamente inferiore all'Importo del Rimborso Anticipato, l'Emittente procederà al rimborso anticipato delle sole Obbligazioni oggetto delle Richieste di Rimborso Anticipato e, pertanto, l'Importo Rimborso Anticipato sarà ridotto proporzionalmente.

7.1.3 Entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui al Paragrafo 7.1.1(ii) – tenuto conto delle Richieste di Rimborso Anticipato secondo quanto previsto al Paragrafo 7.1.2 – l'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti:

- (i) le Obbligazioni oggetto di Rimborso Anticipato; nonché
- (ii) la data in cui il Rimborso Anticipato dovrà avvenire, fermo restando che tale data dovrà cadere almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi dopo la data della comunicazione di cui al presente Paragrafo 7.1.3 (la “**Data di Rimborso**”

Anticipato”).

7.1.4 Il prezzo di rimborso sarà pari al Valore Nominale delle Obbligazioni oggetto di Rimborso Anticipato, maggiorato degli interessi maturati sulle medesime e non ancora corrisposti alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa) secondo quanto meglio precisato al Paragrafo 5.2(ii).

8. DIRITTO DI CONVERSIONE

8.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 8.6, ciascun Obbligazionista potrà richiedere che la totalità o parte delle Obbligazioni dallo stesso detenute sia convertita in Azioni di Compendio:

- (i) ogni qualvolta l’Emittente comunichi la propria intenzione di procedere al Rimborso Anticipato, nel periodo che verrà di volta in volta specificamente indicato nella Comunicazione Rimborso Anticipato ai sensi del Paragrafo 7.1.1(iii); e
- (ii) nel periodo compreso tra il 1 settembre 2026 e il 25 settembre 2026 (la “**Prima Finestra di Conversione**”);
- (iii) nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026 (la “**Seconda Finestra di Conversione**”)
- (iv) nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2027 e il 17 dicembre 2027 (la “**Terza Finestra di Conversione**”);
- (v) nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2028 e il 15 dicembre 2028 (la “**Quarta Finestra di Conversione**”);
- (vi) nel periodo compreso tra il 3 dicembre 2029 e il 14 dicembre 2029 (la “**Quinta Finestra di Conversione**”);
- (vii) nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2030 e il 17 dicembre 2030 (l’“**Ultima Finestra di Conversione**” e, congiuntamente alle altre finestre di conversione, le “**Finestre di Conversione**”);

(ciascun periodo di cui ai precedenti punti, congiuntamente, i “**Periodi di Esercizio**” e, ciascuno, un “**Periodo di Esercizio**”).

8.2 Al ricorrere dei presupposti e alle condizioni di cui al Paragrafo 8.1, gli Obbligazionisti interessati potranno esercitare il proprio diritto di conversione mediante richiesta da presentare all’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all’Emittente in qualunque Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Esercizio (la “**Richiesta di Conversione**”). Le Richieste di Conversione:

- (i) dovranno contenere indicazione, tra le altre cose, del numero di Obbligazioni portate in conversione e del numero complessivo di Azioni di Compendio alla

cui conversione le Obbligazioni danno titolo, determinato in conformità alle applicabili disposizioni del presente Regolamento e tenuto altresì conto degli interessi maturati, secondo quanto previsto al Paragrafo 5.2(iii); e

- (ii) non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia convocato un'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sino al giorno (incluso) in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea (il "**Periodo di Limitazione**").

8.3 La conversione sarà effettuata sulla base di un rapporto di conversione pari a n. 200 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazioni (il "**Rapporto di Conversione**").

8.4 Per ogni Obbligazione portata in conversione in una Finestra di Conversione, l'Emittente riconoscerà all'obbligazionista un premio di conversione in denaro variabile in dipendenza del Periodo di Esercizio in cui l'obbligazionista eserciterà la facoltà di conversione (il "**Premio di Conversione**"). In particolare, se la conversione avverrà:

- (i) nel corso della Prima Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 300 (trecento/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione.
- (ii) nel corso della Seconda Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione;
- (iii) nel corso della Terza Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 160,00 (centosessanta/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione;
- (iv) nel corso della Quarta Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 120,00 (centoventi/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione;
- (v) nel corso della Quinta Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 80,00 (ottanta/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione; e
- (vi) nel corso dell'Ultima Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 40,00 (quaranta/00), ferma restando – per la sola Ultima Finestra di Conversione – la facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente di aumentare il premio con propria deliberazione.

Per mere finalità di chiarimento, non verrà riconosciuto alcun premio di conversione al di fuori delle Finestre di Conversione, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

- 8.5 Nei casi in cui, all'atto della conversione ai sensi del presente Articolo, spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.
- 8.6 Fermo restando quanto precede, ciascun Obbligazionista potrà altresì richiedere che la totalità o parte delle Obbligazioni dallo stesso detenute sia convertita in Azioni di Compendio qualora venga resa pubblica la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio diretta agli azionisti dell'Emittente e concernente tutte o parte delle Azioni A (l'“**OPA**”) diversa da qualsivoglia OPA promossa dallo stesso Emittente sulle proprie Azioni A. A tal fine:
- (i) l'Emittente si impegna a: (a) comunicare agli Obbligazionisti la facoltà, per gli stessi, di richiedere la conversione delle proprie Obbligazioni al ricorrere delle condizioni di cui al presente Paragrafo 8.6 (e, pertanto, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di cui al Paragrafo 8.1); e (b) fissare la data di attribuzione delle Azioni di Compendio in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il diritto di conversione loro attribuito ai sensi del presente Paragrafo 8.6 di poter apportare all'OPA medesima le Azioni di Compendio emesse in loro favore; e
 - (ii) per quanto non espressamente disciplinato al presente Paragrafo 8.6, troveranno applicazione i Paragrafi 8.2 (con espressa esclusione del punto (ii)), 8.3 e 8.5 *mutatis mutandis*. A titolo di chiarimento, non verrà riconosciuto alcun premio di conversione al di fuori delle Finestre di Conversione, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

9. RIMBORSO IN NATURA

- 9.1 A partire dalla Data di Emissione e fino alla Data di Scadenza, al di fuori di una Finestra di Conversione e ogniqualvolta l'Emittente perfezioni un'Operazione Rilevante, gli Obbligazionisti avranno diritto di ottenere il rimborso in natura di tutte o parte delle rispettive Obbligazioni, attraverso l'assegnazione di uno o più strumenti finanziari (gli “**Strumenti in Concambio**”), ai termini e alle condizioni di volta in volta stabilite dall'Emittente nel rispetto delle condizioni di cui al presente Articolo 9 (il “**Rimborso in Natura**”).
- 9.2 L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti i termini e le condizioni del Rimborso in Natura mediante apposita comunicazione da trasmettere entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data dell'Annuncio al Mercato (la “**Comunicazione Operazione Rilevante**”).
- 9.3 La Comunicazione Operazione Rilevante dovrà contenere:
- (i) una sintetica descrizione dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) l'indicazione della formula sulla base del quale sarà calcolato il numero di

Strumenti in Concambio da attribuire agli Obbligazionisti a titolo di Rimborso in Natura delle relative Obbligazioni, restando inteso che tale formula sarà discrezionalmente determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente;

- (iii) l'indicazione del termine entro il quale gli Obbligazionisti dovranno comunicare all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all'Emittente la propria decisione irrevocabile di richiedere il Rimborso in Natura e il numero di Obbligazioni da rimborsare; e
 - (iv) ogni ulteriore indicazione che l'Emittente reputi utile o opportuna ai fini del Rimborso in Natura, ivi inclusi gli eventuali criteri di riparto applicabili qualora il controvalore delle richieste di Rimborso in Natura ecceda il controvalore del numero massimo di Strumenti in Concambio assegnabili nel contesto dell'Operazione Rilevante.
- 9.4 Gli Obbligazionisti dovranno comunicare la propria decisione irrevocabile e incondizionata di ottenere, in tutto o in parte, il Rimborso in Natura delle rispettive Obbligazioni presentando all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all'Emittente un apposito modulo, che sarà messo a disposizione degli stessi contestualmente alla Comunicazione Operazione Rilevante, compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e comprensivo della documentazione ancillare e di supporto eventualmente richiesta.
- 9.5 Gli Strumenti in Concambio saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta nel minor tempo tecnico possibile dopo il completamento dell'Operazione Rilevante. Resta inteso che nei casi in cui sia previsto che il Rimborso in Natura avvenga tramite strumenti finanziari per i quali sia prevista l'Ammissione a Quotazione: (i) gli stessi saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta quanto prima possibile dopo la relativa Ammissione a Quotazione; e (ii) qualora l'Ammissione a Quotazione non venga perfezionata per qualsivoglia ragione entro 12 (dodici) mesi dalla Comunicazione Operazione Rilevante, non sarà dato corso al Rimborso in Natura.
- 9.6 A fine di chiarezza, coerentemente con quanto previsto al Paragrafo 5.2, si precisa che non saranno riconosciuti interessi in denaro in relazione alle Obbligazioni oggetto di Rimborso in Natura e, pertanto, il numero di Strumenti in Concambio da attribuire a ciascun Obbligazionista sarà determinato – facendo applicazione della formula individuata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata agli Obbligazionisti – tenendo in considerazione il solo valore nominale delle Obbligazioni oggetto di Rimborso in Natura.
- 9.7 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Articolo, all'atto del Rimborso in Natura spetti un numero non intero di Strumenti in Concambio, per ciascuna Obbligazione verranno consegnati Strumenti in Concambio fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.

10. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE

10.1 Qualora, nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, l'Emittente:

- (i) effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni A, *warrant* sulle Azioni A o titoli simili, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione;
- (ii) effettui un raggruppamento o frazionamento di Azioni A, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio da attribuire;
- (iii) effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove Azioni A, sempreché tale aumento di capitale gratuito non sia effettuato ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile oppure a servizio della corresponsione di un c.d. dividendo ordinario in natura, il Rapporto di Conversione verrà modificato in proporzione all'aumento di capitale, con conseguente aumento del numero delle Azioni di Compendio da attribuire;
- (iv) proceda ad una fusione in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione nei casi in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), a ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate a ogni azione dell'Emittente sulla base del relativo rapporto di cambio, ove la data di efficacia della conversione fosse stata antecedente alla data di efficacia della fusione o scissione con il riconoscimento di un Premio di Conversione pari a quello della prima finestra di conversione successiva al momento dell'efficacia dell'operazione straordinaria.

10.2 Nessuna modifica sarà apportata al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni o altri strumenti finanziari siano emessi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quattro, cinque e/o otto, del Codice Civile.

10.3 In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza l'Emittente effettui altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse da quelle considerate nei commi precedenti, o comunque si verifichino eventi di qualsiasi tipo che comportino fenomeni di diluizione o concentrazione del capitale, potrà essere rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire, secondo metodologie di generale accettazione nel

rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

11. REGIME FISCALE

11.1 Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente. Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

12. TERMINI DI PRESCRIZIONE

12.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono:

- (i) per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data fissata ai sensi del Regolamento per il pagamento degli interessi; e
- (ii) per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

13. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

13.1 Per i primi tre esercizi a decorrere dalla Data di Emissione del Prestito, è nominato quale rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**") l'Avv. Carlo Riganti. Il Rappresentante Comune è rieleggibile e può in ogni momento essere revocato o sostituito dall'assemblea degli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2417 del Codice Civile. Il compenso del Rappresentante Comune è determinato in sede di emissione del Prestito ed è posto a carico degli Obbligazionisti, fermo restando il potere dell'assemblea degli Obbligazionisti di modificarne l'ammontare ai sensi delle disposizioni di legge.

13.2 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. Sono altresì applicabili le norme in tema di titoli dematerializzati previste dal TUF. Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

13.3 L'assemblea degli Obbligazionisti è validamente costituita e delibera ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. In deroga a quanto precede, l'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulle modificazioni delle condizioni del Prestito Obbligazionario con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Per tutte le altre deliberazioni si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalle disposizioni di legge.

14. AMMISSIONE A QUOTAZIONE

- 14.1 L'Emittente presenterà a Borsa Italiana domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su EGM PRO.
- 14.2 Qualora, per qualsiasi motivo, le Azioni A e/o le Obbligazioni venissero revocate dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del presente Regolamento saranno modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuiti agli Obbligazionisti. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste al Paragrafo 15.3.
- 14.3 La previsione di cui al Paragrafo 14.2 non troverà applicazione nel caso in cui le Obbligazioni non venissero ammesse alle negoziazioni e/o in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni A su EGM PRO, con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altro segmento di EGM PRO.

15. MISCELLANEA

15.1 Saranno a carico degli Obbligazionisti i seguenti costi, oneri e spese (i "Costi"):

- (i) i Costi di Emissione e di Ammissione fino all'importo massimo complessivo di Euro 50.000; nonché
- (ii) i costi, le spese e qualsivoglia tipo di esborso (ivi inclusi eventuali compensi professionali) relativi a: (a) il mantenimento della quotazione delle Obbligazioni su EGM PRO; (b) l'esecuzione di ciascuna Operazione Rilevante; e (c) il Rappresentante Comune.

I Costi saranno ripartiti pro-quota tra tutte le Obbligazioni emesse, in proporzione al rispettivo Valore Nominale, indipendentemente dalla data di emissione della singola tranche. L'Emittente è autorizzato a trattenere o compensare i Costi con qualsiasi importo dovuto agli Obbligazionisti (interessi, premi, rimborso).

- 15.2 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Regolamento, ivi compresa la nomina del Rappresentante Comune. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si applicano le norme di legge.
- 15.3 Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti verranno effettuate tramite Euronext Securities Milan ovvero tramite pubblicazione sul sito internet www.abccompany.it e comunicazione al Rappresentante Comune.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 16.1 Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.